



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

74/2014
Sent. Nr. 06/03/2014
D. 06/03/2014
T. 1437/2011 REG
C. 6/5/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1437 del Ruolo Generale
dell'anno 2011 promossa con ricorso depositato in data 12
dicembre 2011

RICORRENTE ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, ~~XXXXXXXXXXXX~~ presso e
nello studio dell'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ che la rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

RESISTENTE ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ & C. S.R.L.

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia, via Emilia all'Ospizio n.48 presso e
nello studio dell'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ che la rappresenta e difende
unitamente all'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ come da procura in calce alla
copia notificata del ricorso introduttivo

RESISTENTE

GIURE.IT



In punto a : licenziamento.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 6 marzo 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 6 marzo 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato R. ~~XXXX~~ M. ~~XXXX~~ L. ~~XXXX~~ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro D. ~~XXXX~~ G. ~~XXXX~~ L. ~~XXXX~~ & C. srl affinché il Tribunale dichiarasse l'inefficacia, l'annullabilità e la nullità del licenziamento intimato alla stessa in data 27 ottobre 2011 in via principale perché non sorretto da giustificato motivo oggettivo o in subordine perché di natura ritorsiva.

Domandava, quindi, che in applicazione della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n.300/1970 la resistente fosse condannata a reintegrarla nel posto precedentemente occupato e a corrisponderle a titolo di risarcimento dei danni un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra e al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali

Chiedeva, in subordine, che qualora non fosse applicabile la tutela reale fosse ordinato alla resistente di riassumerla entro tre giorni o



GIURETTO



in difetto di condannarla a risarcirle il danno subito versandole un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e 6 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 23 marzo 2012 la D~~ella~~ ~~Giuseppe~~ ~~Luigi~~ & C. srl chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine la deduzione dell'aliunde perceptum.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa, istruita documentalmente e con l'escussione di testi veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Si ritiene che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti risulti provata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

A questo proposito si rileva, innanzitutto, che secondo quanto opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 3040/2011) "In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da




GIURETT



quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile "repechage", mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti." e (Cass. lav n. 2874/2012) "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella previsione della seconda parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comprende anche l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l'effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificato."

Applicando i suddetti principi al caso di specie si rileva che dalle deposizioni testimoniali (testi ~~Gallo~~, ~~Giorgio~~ e ~~Castro~~ ~~Castro~~, ~~Quadrone~~, ~~Cannella~~, ~~Mancuso~~, ~~Mancuso~~) e dalla documentazione in atti (cfr. doc. n.3,11,12,13,14,15,16,17,18 di



GIURETTI



parte resistente) è, innanzitutto, risultato provato che è stata effettivamente chiusa la filiale di Reggio Emilia " ~~Internazionale~~ ~~B...~~" della resistente e che, quindi, è stato attuato il riassetto organizzativo indicato nella lettera di licenziamento.

In particolare dalla documentazione depositata dalla resistente e dalla deposizione dei suddetti testi è risultato provato che si è trattato di una chiusura effettiva in quanto non solo è stata licenziata la ricorrente, unica dipendente della filiale, ma è stato anche risolto il contratto di cointeressenza con ~~C...~~ e ~~G...~~ ~~C...~~, sono state revocate le procure conferite agli stessi per la rappresentanza della società resistente per tutti i rapporti facenti capo alla filiale ~~Internazionale B...~~ e la società resistente è receduta per gravi motivi dal contratto di locazione avente ad oggetto l'ufficio dove si trovava la sede della ~~Filiale Internazionale B...~~.

Né in contrario rileva che il teste ~~Giuseppe C...~~ abbia riferito di collaborare ancora con la società resistente in quanto detta collaborazione non risulta meglio definita e già nella lettera di licenziamento si parlava di una probabile attività di consulenza occasionale ed, inoltre, il teste ~~C...~~ ~~C...~~ ha dichiarato di non aver rapporti di lavoro in corso con la società resistente.

Si osserva, poi, che la riorganizzazione oltre ad essere effettiva è stata attuata a seguito di una contrazione del fatturato non contingente, contrazione risultante dai bilanci e dai prospetti depositati da parte resistente (cfr. doc. 7 e 8) e confermata in particolare dalla deposizione della teste ~~G...~~.



GIURETT



La situazione di contrazione non contingente del fatturato è, altresì, desumibile dalla deposizione del teste **Giorgio Carraro** che ha asserito di aver subito un sequenziale calo del suo fatturato negli anni 2010,2011 e 2012.

La teste **Maria Debora** dopo aver confermato che non era stata effettuata alcuna assunzione dopo il licenziamento della ricorrente e che, anzi, si erano dimessi sia lei che il collega **Bianchi** ha riferito :
“ Io mi sono dimessa perché c’era sempre meno lavoro e infatti le mie colleghe hanno avuto una riduzione di orario”.

La teste **Maria Debora** ha, altresì, asserito in relazione alla filiale situata a Reggio Emilia che: “So che la filiale è stata chiusa perché in quel periodo c’era una contrazione di fatturato di cui anche noi dipendenti abbiamo risentito” ed ha aggiunto che “ E’ vero l’organico non è aumentato , anzi è diminuito . I sig. **Maria Debora** e **Bianchi** non ci sono più. Si sono dimessi. C’è stata una cassa integrazione e riduzione dell’orario di lavoro. Nel 2011 c’è stata la Cassa e nel giugno di quest’anno la riduzione dell’orario di lavoro”
Parimenti i testi **Carraro**, **Quaranta** e **Gallo** non solo hanno confermato che non è stato assunto nessun nuovo dipendente dopo il licenziamento della ricorrente, ma hanno anche riferito che, anzi, si sono dimessi in due lavoratori che non sono stati sostituiti e che gli altri dipendenti hanno subito una riduzione di orario.

Da quanto sopra esposto si deve ritenere provato che vi sia stata un’effettiva riorganizzazione dovuta ad una situazione di difficoltà non contingente.



GILBERTI



Dalla deposizione dei testi escussi risulta, altresì, che al momento del licenziamento della ricorrente non vi era alcuna posizione lavorativa libera dove la stessa potesse essere ricollocata in quanto l'unica sede dove lavoravano i dipendenti era quella di Milano, essendo quelle di Brescia e Crema meri recapiti ed essendo tutte le posizioni lavorative delle sede di Milano occupate, come dimostrato anche dalla mancata assunzione di nuovo personale dopo il licenziamento della ricorrente e dopo la dimissione di due lavoratori.

Ne consegue, quindi, che si deve ritenere che non sia stato violato l'obbligo di repacehage, né del resto parte ricorrente ha specificamente indicato lo specifico posto di lavoro libero ove avrebbe potuto essere reimpiegata.

Si ritiene, quindi, che sia provato il giustificato motivo oggettivo del licenziamento.

Per quanto attiene alla domanda proposta in via subordinata di accertamento della natura ritorsiva del licenziamento si ritiene che la stessa non sia stata provata dalla ricorrente come sarebbe stato suo onere.

Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 6501/2013) "L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita,



incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso”.

Orbene da quanto sopra esposto risulta provato il giustificato motivo oggettivo del licenziamento, mentre dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti non risulta provata la natura ritorsiva del licenziamento.

La ricorrente deduce la natura ritorsiva del licenziamento sostenendo che lo stesso sarebbe conseguente alla richiesta di adeguamento del proprio inquadramento e alla richiesta di un congedo straordinario.

Dall'istruttoria espletata non è emerso, però, alcun elemento ulteriore rispetto alla circostanza documentale della richiesta di differenze retributive e di congedo straordinario atto a supportare tale tesi ed, anzi, i testi escussi hanno confermato che la ricorrente durante il rapporto di lavoro ha sempre fruito regolarmente dei permessi di cui alla legge n.104/1992 per assistere la figlia.

In mancanza di ulteriori elementi probatori rispetto alle suddette risultanze documentali, considerato che è provato il giustificato motivo oggettivo del licenziamento, tenuto conto di quanto riferito dai testi in merito alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e considerato, soprattutto, che la società resistente non si è limitata a licenziare la ricorrente, ma ha effettivamente chiuso la filiale non si può ritenere provata neppure presuntivamente la natura ritorsiva del licenziamento.

Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato.



Stante la peculiarità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1437/2011 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 6 marzo 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



GIURE.IT

